

## Introduzione

*“Il Sistema Paese è ancora attardato da un regime degli ammortizzatori sociali obsoleto, frammentato, disuguale, di per sé inidoneo a far fronte alla grave drammatica ricaduta occupazionale che certo richiederà tempi lunghi per essere assorbita. Il fatto è che tale regime poggia su una molteplicità di pilastri, scoordinati ed incoerenti, figli di un processo alluvionale, si da realizzare una protezione assicurativa estremamente ed irrazionalmente diversificata per settori, dimensioni imprenditoriali, localizzazioni geografiche, tipologie contrattuali”*<sup>1</sup>. In queste poche parole, si riassume efficacemente lo stato dell’arte del diritto domestico in materia di ammortizzatori sociali. Si tratta, invero, di un ambito storicamente interessato da una stratificazione normativa che ha dato luogo, nel corso del tempo, ad un sistema disomogeneo, costituito da una molteplicità di prestazioni e normative che, spesso, non sembrano rispondere alla medesima *ratio* di intervento.

Sebbene l’interpolazione legislativa e le continue novelle normative si possano giustificare nell’ottica della necessità di stare al passo con la continua evoluzione dell’economia e del mercato del lavoro, d’altro canto questo insieme di previsioni sono ben lontane dal dare vita ad un “sistema” normativo chiaro e unitario.

E, perfino, la stessa nozione di “ammortizzatore sociale” non pare chiaramente delineata: si consideri, a questo riguardo, che parte della dottrina ritiene addirittura che l’emersione di tale concetto, inteso come vera e propria categoria dogmatica, sia contestuale alla nascita delle prime istanze di riforma della materia stessa<sup>2</sup>. Di conseguenza, anche la categorizzazione degli ammortizzatori sociali risulta poco agevole. Pare condivisibile, però, quella ricostruzione che annovera, all’interno del *genus*, due gruppi principali di misure: quelle volte a tutelare contro la disoccupazione e quelle volte, invece, a promuovere l’occupazione.

Ebbene, il dibattito circa l’esigenza di riformare l’ambito degli ammortizzatori sociali per ricondurlo ad omogeneità è, dunque, da sempre oggetto di attenzione ed ha trovato nuovo vigore, certamente, alla luce delle recenti circostanze emergenziali. Gli strumenti di sostegno al reddito – nella loro generica accezione – hanno, infatti,

---

<sup>1</sup> F. CARINCI, *Gli ammortizzatori sociali*, Ipsoa 2010, pag. XXI della prefazione.

<sup>2</sup> F. LISO, *Il problema della riforma degli ammortizzatori sociali nell’iniziativa del Governo*, in AA. VV. (a cura di), *Tutela del lavoro e riforma degli ammortizzatori sociali*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 105.

rappresentato importante mezzo a disposizione del Legislatore dell'emergenza per fronteggiare la crisi economica ed occupazionale causata, tra le altre cose, dall'interruzione delle attività produttive.

Tuttavia, se già prima della pandemia mondiale, il sistema degli ammortizzatori sociali si presentava inadatto a superare la crisi economica che ha interessato (anche) il nostro Paese dal 2008 in poi, tali inadeguatezze si sono fatte ancor più evidenti durante l'emergenza sanitaria. Ad esempio, è venuto in rilievo lo sbilanciamento della normativa in materia a favore dei lavoratori dell'industria e, dunque, del tradizionale modello di lavoro subordinato, a fronte di una tutela minima, se non inesistente, a protezione di altre categorie di lavoratori, come quelli autonomi ovvero quelli connotati da modelli di lavoro nuovi e flessibili che, a dire il vero, attualmente rappresentano la reale tendenza verso cui il mercato del lavoro sembra effettivamente muoversi.

Per tutte queste ragioni, il presente elaborato si propone di svolgere un'indagine completa – seppur tenendo conto delle ovvie esigenze di sintesi – della materia in commento, soprattutto allo scopo di verificare come e quanto la normativa vigente sia riuscita a tutelare i lavoratori, i datori di lavoro e l'occupazione in generale, analizzando, altresì, le prospettive di riforma (e le riforme, invero, già attuate nelle more dell'emergenza).

A questo fine, è parso necessario, a chi scrive, iniziare la trattazione con un breve *excursus* incentrato sul quadro normativo preesistente rispetto all'insorgere dell'emergenza. Nel primo capitolo, perciò, si cercherà di dare conto del fondamento costituzionale del sistema di protezione sociale dei lavoratori, per un mantenimento del reddito anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e, in generale, del sistema di *welfare*, diretto all'integrazione del reddito di soggetti inoccupati. Si passerà, poi, ad esaminare gli interventi legislativi principali che hanno contribuito a delineare il magmatico contesto normativo vigente al momento della pandemia mondiale. Contestualmente, si indagheranno brevemente gli effetti di quest'ultima sul mondo del lavoro e le esigenze che hanno ispirato il Legislatore dell'emergenza e la riforma attuata con la Legge di Bilancio 2022.

Il secondo ed il terzo capitolo si occuperanno, poi, di esaminare i singoli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento. In particolare, la trattazione verterà *in primis* sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (secondo capitolo) e, successivamente, su quelli riconosciuti in assenza di rapporto di

lavoro (terzo capitolo), prendendo in considerazione altresì le misure finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto alla povertà. Si cercherà, per ogni prestazione economica presa in esame, di analizzarne la disciplina previgente e quella, poi, riformata in fase emergenziale, riferendo, altresì, le modifiche attuate in sede di riforma con la menzionata Legge di Bilancio.

# **CAPITOLO I**

## **L'EVOLUZIONE STORICA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Sommario: 1. Premessa – 2. L'entrata in vigore della Costituzione e l'idea di sicurezza sociale – 3. Gli interventi del Legislatore nazionale dal 1991 alla Riforma Fornero – 3.1 Il quadro normativo prima dell'emergenza sanitaria – 4. L'impatto della pandemia da COVID-19 sul mondo del lavoro – 5. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021: le misure in materia di ammortizzatori sociali e il principio del c.d. “universalismo differenziato”

## 1. Premessa

Secondo parte della dottrina, il termine “ammortizzatore sociale” è di matrice relativamente recente, sorto contestualmente all’emersione delle primissime istanze di riforma del sistema di protezione sociale<sup>3</sup>: fino ai primi anni ’70, in effetti, la terminologia in uso era quella di “strumenti di gestione delle eccedenze di personale”.

È opportuno precisare che, nell’ambito delle nozioni relative al diritto del lavoro, mancano specifiche definizioni o una qualificazione puntuale di tale categoria, né – può dirsi – esiste una vera e propria categoria dogmatica degli ammortizzatori sociali. La questione risulta di non facile soluzione e la dottrina ha tentato, perciò, di individuare i caratteri salienti della nozione al fine di tracciarne i confini in maniera più corretta possibile. C’è, poi da sottolineare che neanche sul piano della tutela costituzionale, come si vedrà, è possibile effettuare una ricostruzione organica della materia, perciò non resta che prendere atto della situazione ed affidarsi ad un criterio logico razionale che tenga conto sia del contesto storico in cui la nozione in questione è nata, sia del significato moderno della stessa.

Per ammortizzatore sociale può intendersi, infatti, l’insieme degli strumenti che l’ordinamento giuridico predispone al fine di tutelare i lavoratori, da un lato, e fronteggiare eventuali crisi occupazionali, dall’altro. Nell’ambito di tale categoria può rinvenirsi una quadripartizione che, in ogni caso, rende la nozione in questione eccessivamente ampia ed approssimativa poiché raccoglie in sé istituti di natura eterogenea e variegata che vanno, ad esempio, dagli strumenti che supportano – direttamente o indirettamente – il lavoratore in momenti particolari della sua vita lavorativa e post lavorativa, alle misure volte ad aumentare o a facilitare l’occupazione; da misure che agevolano l’accesso al lavoro di determinate fasce sociali attraverso incentivi a misure che permettono la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro o a quelle che mirano a fungere da sostegno per iniziative che stimolino l’occupazione<sup>4</sup>. Si sta parlando, in altre parole, di contributi economici o sgravi contributivi concessi al datore di lavoro per la stipula di determinate tipologie di contratto o per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori che, per specifici

---

<sup>3</sup> F. LISO, *Il problema della riforma degli ammortizzatori sociali nell’iniziativa del governo*, in AA.VV. (a cura di), *Tutela del lavoro e riforma degli ammortizzatori sociali*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 105.

<sup>4</sup> M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 252.

fattori economici, si trovano in una condizione di svantaggio o debolezza nel mercato del lavoro o, ancora, addirittura, a rischio di esclusione sociale<sup>5</sup>.

Gli strumenti precedentemente citati formano, dunque, due macroaree che si occupano, l'una, della tutela contro la disoccupazione, l'altra della promozione della stessa. C'è da tenere ben presente, però, che la dottrina molto si è adoperata al fine di distinguere gli istituti che rientrano nella prima macroarea, da quelli che, invece, afferiscono a finalità di promozione sociale o che mirano ad incentivare l'occupazione. Questi ultimi, infatti, a differenza degli ammortizzatori sociali in senso stretto, non mirano in alcun modo ad attenuare gli effetti negativi che si creano nel momento di transito da una situazione di lavoro, ad una di non lavoro, se non in modo totalmente indiretto<sup>6</sup>. Dal punto di vista storico, inoltre, questo insieme di strumenti ha preso forma a partire dalla spinta proveniente dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 in materia di licenziamenti collettivi: successivamente a tale momento si cominciò a sviluppare una nuova, embrionale, branca del diritto che aveva lo scopo di porre rimedio, in maniera indolore, alle eccedenze di personale.

In altre parole, in quel momento si cercava di porre rimedio, non alle conseguenze della possibile esclusione dal mercato del lavoro, ma di stemperarne o ammortizzarne, sul piano sociale, i possibili effetti<sup>7</sup>.

Alla luce del *discrimen* appena effettuato, si può, dunque, ritenere che non rientrano nella categoria degli ammortizzatori sociali tutti quegli istituti che regolano i rapporti di lavoro in termini di flessibilità o che, ad esempio, riguardano i contratti di lavoro formativi, né gli strumenti formativi che non integrano rapporti di lavoro effettivi ( si pensi agli stages o a piani di inserimento professionale)<sup>8</sup>. L'elencazione è meramente esemplificativa, visto che si rinvengono molteplici istituti che risultano avere natura ibrida e che vengono, comunque, ricompresi nella categoria succitata. È chiaro, infatti, che la linea di demarcazione tra le due aree individuate è spesso molto sottile, da un lato, e che si è in presenza di un continuo processo di slittamento degli strumenti da un ambito all'altro, dall'altro lato: si pensi ai contratti a tempo parziale

---

<sup>5</sup> *Ammortizzatori sociali*, in Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

<sup>6</sup> S. RENGA, *Il sistema di sicurezza sociale per i disoccupati: uno scenario per il futuro*, in AA.VV. (a cura di), *Costo del lavoro, salario e garanzie del reddito*, Napoli, 1991, 297

<sup>7</sup> A. BOLLANI, *Razionalizzazione dei trattamenti di disoccupazione e tutela degli inoccupati*, in Riv. prev. pubbl. priv., 2001, n. 6, 22.

<sup>8</sup> F. BANO, *Modelli di entrata dei giovani nel mercato del lavoro con riguardo all'orario e alla formazione*, in Dir. rel. ind., 2000, n. 1, 35.

che possono ricondursi alla nozione di ammortizzatore, se utilizzati con finalità di gestione degli esuberi relativamente agli strumenti alternativi al licenziamento, ma qualificabili come istituti di promozione sociale se utilizzati, invece, per incentivare le assunzioni<sup>9</sup>.

In virtù di quanto detto, si mette in evidenza che sono, dunque, le finalità degli strumenti predisposti a qualificarli sul piano giuridico come rientranti tra gli ammortizzatori sociali o meno.

In ultimo, occorre precisare che, nonostante le difficoltà concettuali e dogmatiche, una definizione generale di ammortizzatore sociale fu individuata ed accolse il favore della dottrina; la stessa – come già visto – nacque sulla spinta delle nascenti esigenze della classe dei lavoratori subordinati, i quali necessitavano di tutele fondate sul proprio rapporto di lavoro. Nel corso degli anni, questa stessa definizione ha dovuto fare i conti con un'evoluzione totale del mercato del lavoro, con il progredire del contesto produttivo caratterizzato, ad oggi, da una spiccata autonomia e, parallelamente, da un'importante discontinuità e precarietà. Negli ultimi decenni, a ben vedere, la garanzia del reddito è andata progressivamente distaccandosi concettualmente dalla garanzia del posto di lavoro: la crescente flessibilizzazione del lavoratore, aggravata – come si approfondirà nelle prossime pagine – dalle recenti riforme ha cambiato radicalmente il modo di intendere la figura del lavoratore ed ha inciso fortemente sulla connotazione del diritto al lavoro, da non intendersi più in termini di stabilità, bensì in termini di occupabilità.

---

<sup>9</sup> Esempi simili possono essere fatti con riferimento, tra i vari, all'istituto del distacco – se predisposto con la specifica funzione di evitare riduzioni di personale –, del prepensionamento progressivo o flessibile – che consente al lavoratore, che già possiede i requisiti pensionistici di anzianità, di continuare a lavorare a tempo ridotto ricevendo una, così, una parte della pensione. Si veda a tal proposito, S. RENGA, *Mercato del lavoro e diritto*, Milano, 1996, p. 212.

## 2. L'entrata in vigore della Costituzione

Il fondamento costituzionale del sistema di welfare italiano si trova nel testo dell'art. 38 della Costituzione. Quest'ultimo delinea un sistema di sicurezza sociale variegato in cui la cd. previdenza sociale si affianca all'intero apparato assistenziale e a tutta una serie di diritti sociali rinvenibili nel testo costituzionale stesso e nella legislazione ordinaria<sup>10</sup>. La disposizione così recita: *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*

*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*

*Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.*

*Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*

*L'assistenza privata è libera.”*

Il comma 2, nello specifico, individua a pieno la funzione degli ammortizzatori sociali, da un lato, e da preminente posizione – nell'ambito della tutela del lavoratore – alla nozione di previdenza sociale, i cui tratti fondamentali sono essenzialmente riassumibili nella relazione istituzionale con lo *status* professionale del lavoratore produttore di reddito, nel principio del finanziamento del sistema attraverso l'apporto delle categorie dei suoi beneficiari e nella relazione tra contribuzione, reddito di lavoro e prestazione lavorativa<sup>11</sup>.

Il sistema di previdenza, a vocazione mutualistica ed aperto ad una solidarietà interna al mondo del lavoro, si distingue, perciò dall'assistenza sociale a vocazione, invece, universalistica e solidaristica e fondata sul principio del finanziamento a carico integrale dello Stato<sup>12</sup>. Perciò, la circostanza per cui le prestazioni previdenziali siano indirizzate ai lavoratori a cui – le stesse – devono assicurare mezzi idonei alla propria

---

<sup>10</sup> C. LAGALA, *La previdenza sociale tra mutualità e solidarietà*, Bari, 2001, p. 214.

<sup>11</sup> M. CINELLI, *Appunti sulla nozione di previdenza sociale*, in Riv. It. Prev. Soc., 1982, I, 156.

<sup>12</sup> A conferma di ciò si consideri che i Padri costituenti hanno collocato all'interno del sistema previdenziale, la tutela contro la disoccupazione involontaria, a significare proprio che la tutela contro la disoccupazione deve essere realizzata con riferimento diretto ai lavoratori e non con generico riferimento ai “cittadini”.

dignitosa sussistenza, permette di eliminare – come già visto in precedenza – dalla nozione di ammortizzatore sociale tutti gli interventi inquadrabili, invece, nell’area della cd. politica attiva del lavoro o promozione sociale. Al contrario, vi si faranno rientrare tutti gli interventi che hanno lo scopo di garantire un reddito sostitutivo in caso di reddito da lavoro incolpevolmente perduto.

Analizzando la disposizione presente nel comma 2, alla luce di quanto fino ad ora visto, è chiaro che, sebbene non sia previsto – ai fini della garanzia dei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” – l’ulteriore fine di incentivo alla rioccupazione, la menzione espressa della “disoccupazione involontaria” pone sia una causale che un limite all’operatività delle tutele previdenziali. La mancanza di occupazione non deve, infatti, essere stata causata dall’interessato, da un lato, e la tutela non è da considerarsi obbligatoria quando, per il tempo trascorso, si presuma che il lavoratore non abbia, effettivamente, voglia di rioccuparsi<sup>13</sup>.

Tale tipo di interpretazione è stata soggetta ad alcune critiche da parte di chi considera che dovrebbe, invece, prevalere il principio d’ordine pubblico secondo cui lo Stato non può ammettere la povertà, rischio sociale inaccettabile, per cui non dovrebbero avere importanza le causali della mancanza di lavoro, visto che la necessità essenziale è che sia garantito ad ognuno il minimo esistenziale di vita. Il riferimento all’involontarietà della disoccupazione, perciò, impone un limite temporale alla tutela necessaria e – sotto altro punto di vista – sarebbe da riferire ad un giudizio “morale” circa la presenza, nell’animo del lavoratore, di una seria volontà di cercare una nuova occupazione<sup>14</sup>.

A dare corpo e contenuto alla nozione di “ammortizzatore sociale” ha certamente contribuito l’opera della giurisprudenza costituzionale.

I giudici della Consulta fanno, infatti, riferimento ad un’ampia categoria di istituti e di prestazioni previdenziali che, in varie misure e modalità, sono accumulate dal fine di garantire a determinati lavoratori “*un trattamento di favore che la collettività riserva, in nome dei principi di solidarietà contenuti nell’art. 38 Cost.*”<sup>15</sup>, risultato di una scelta politica ed economica che persegua la tutela dei lavoratori dal rischio di perdita del posto di lavoro e dal pericolo della disoccupazione.

---

<sup>13</sup> M. MISCIONE, *Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità*, [www.aidlass.it](http://www.aidlass.it), p. 3.

<sup>14</sup> C. LAGALA, *La previdenza sociale tra mutualità e solidarietà*, cit.

<sup>15</sup> Corte Cost N. 335 del 24 luglio 2000, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

Vale la pena tenere conto, in particolare, di due recenti sentenze della Corte costituzionale, la n. 50 del 28 gennaio 2005<sup>16</sup> e la n. 219 del 8 giugno 2005<sup>17</sup>, le quali hanno approfondito il tema della competenza legislativa in materia, successivamente alla revisione del Titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Soprattutto per la seconda sentenza menzionata, il caso specifico riguardava la disciplina dei lavori socialmente utili che si collocano, quanto alle caratteristiche, tra varie competenze legislative. La stessa, infatti, nella misura in cui agevola l'accesso all'occupazione, rientra nell'ambito del collocamento e, dunque, della competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Parallelamente, però, la disciplina dei lavori socialmente utili, dal momento in cui prevede una corresponsione in denaro ai soggetti impiegati relativamente alla prestazione effettuata, si accosta, per la Corte, agli altri ammortizzatori sociali, come il trattamento di integrazione salariale o la mobilità. In ragione di tali caratteristiche, i giudici delle leggi ritengono che, per il versante previdenziale, la regolamentazione degli ammortizzatori sociali attiene sia alla competenza regionale residuale, sia alla materia della previdenza sociale di competenza esclusiva dello Stato<sup>18</sup>.

La Corte stessa osserva, inoltre, che non vi è nel testo costituzionale un criterio utile alla risoluzione dell'eventuale conflitto di competenze e che, di conseguenza, non può dirsi assolutamente prevalente il complesso di competenze statali rispetto a quelle regionali. Nella succitata sentenza n. 50, la Corte ritiene applicabile, in questi casi il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni che impone l'obbligo<sup>19</sup> di *“predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze”*<sup>20</sup>.

Per ciò che riguarda, invece il rapporto tra gli istituti posti a tutela del lavoratore disoccupato ed il principio di libertà dell'iniziativa economica, la Corte Costituzionale si è preoccupata più volte di sottolineare l'importanza di un temperamento

---

<sup>16</sup> Presente con commento in V. TURCO, *Poteri e competenze sulla legge Biagi: priorità allo Stato, le Regioni collaborano*, in Dir. Giust, 2005, 12 15.

<sup>17</sup> Presente con commento in A. TURSI, *Lavori socialmente utili e federalismo*, in Dir. Relaz. Ind. 2006, 1 159.

<sup>18</sup> Nella stessa ottica si veda: Corte costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 427, in giur. Cost. 2004, 6.

<sup>19</sup> Come specificato dalla Corte, l'obbligo deve ritenersi stringente; la stessa ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 76 e 82 dell'art. 3, l. 350 del 2003, nella parte in cui hanno previsto che il finanziamento delle attività di lavoro socialmente utili fosse stabilito direttamente dalle Convenzioni stipulate tra Stato e Comuni, senza predisporre alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione.

<sup>20</sup> Corte Cost., sent. n. 219 del 8 giugno 2005.

adeguato. Ad esempio, in un'occasione, fu chiamata a valutare la legittimità costituzionale della causa integrabile, riferita a “*situazioni di difficoltà di mercato oggettivamente riscontrabili*”, rispetto agli artt. 3 e 41 Cost. I giudici della Consulta, nel dichiarare l'infondatezza della questione, affermarono che l'integrazione salariale mira a tutelare non il singolo imprenditore, ma “*l'attività produttiva dell'impresa, considerata nel contesto dell'economia del paese*”. Si può dedurre, perciò, che “*gli eventi che possono costituire causa integrabile, devono verificarsi indipendentemente dalla volontà degli imprenditori e dei lavoratori*” e devono essere tali da ridurre la potenzialità produttiva dell'impresa. Il loro protrarsi deve causare la contrazione dei livelli occupazionali<sup>21</sup>. In quest'ottica, la scelta relativa all'integrazione salariale ordinaria non risulta incompatibile né con l'art. 3 Cost., né con l'art. 41 Cost.<sup>22</sup>.

Con riferimento al primo, la Corte sottolinea che non si tratta di una scelta arbitraria o irragionevole, ma di una decisione che mira ad evitare “*l'estraneazione del lavoratore dall'organizzazione economica, sociale e politica del paese e a salvaguardare la sua dignità umana*”; l'integrazione salariale, in altre parole non turba il principio di eguaglianza tra lavoratori. Riguardo il secondo profilo, invece, si mette in evidenza la sua compatibilità con il primo e il secondo comma poiché ne è previsto l'accesso da parte di tutti gli imprenditori - a condizione che si verifichi una delle cause integrabili previste – “*in condizioni di perfetta parità, nei settori in cui essi operano, senza alcuna differenziazione*”.

È parimenti opportuno ricordare l'importanza del principio – stabilito dalla Corte Costituzionale – dell'incompatibilità fra lo svolgimento dell'attività lavorativa e il contestuale godimento dei trattamenti economici derivanti dagli ammortizzatori sociali. Il trattamento di integrazione salariale, come logicamente discende dallo stesso art. 38 Cost., decade immediatamente nel caso di contemporaneo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, poiché le risorse previste dal succitato articolo vanno indirizzate a vantaggio di soggetti che si trovano in una condizione di disoccupazione: chi è, in ogni modo, impiegato risulta, cioè, fuori dalla sfera di bisogno<sup>23</sup>. In aggiunta,

---

<sup>21</sup> Corte Costituzionale, sentenza del 9 dicembre 1991, n. 439, in Riv. It. Dir. Lav. 1992, II, 511.

<sup>22</sup> M. MISCIONE, *Gli ammortizzatori sociali per l'occupabilità*, cit.

<sup>23</sup> Corte Cost., 7 giugno 1996, n. 190, in Giur. Cost. 1996, 1755. Già in una precedente pronuncia – Corte Cost. 26 maggio 1995, n. 195, in Giust. Civ., 1996, I, 35 - , i giudici di legittimità avevano affermato la ragionevolezza della medesima sanzione (la decadenza dal trattamento di integrazione salariale) in caso di omessa comunicazione di nuova occupazione o anche in caso di semplice ritardo nella comunicazione, poiché la legge richiede che quest'ultima sia preventiva.